

**SCHEMA DI ACCORDO**

PER L'ESERCIZIO DA PARTE DI VENETO INNOVAZIONE S.P.A. DELLE FUNZIONI DI ORGANISMO INTERMEDIO NELLA GESTIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL PR VENETO FESR 2021-2027.

**tra**

la Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, con sede in 30123 Venezia – Dorsoduro 3494/A, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona di ....., nato a ..... il ....., nella sua qualità di Direttore pro tempore della Direzione Programmazione Unitaria e quale responsabile dell'Autorità di Gestione del PR Veneto FESR 2021-2027

**e**

Veneto Innovazione S.p.A., di seguito denominata "Società", P.IVA 02568090274, con sede legale in Via Ca' Marcello 67/D – 30172 Venezia Mestre, che interviene al presente atto nella persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante ....., nato a ..... il .....

**premesso che**

- a maggio 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure che hanno delineato il quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 e l'architettura della nuova Politica di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1058/2021 (Regolamento FESR) del 24 giugno 2021 detta le norme relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021 reca disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la Regione del Veneto, con DGR/CR n. 134 del 23/12/2021, ha approvato la proposta di PR Veneto FESR 2021-2027 e successivamente ha trasmesso la stessa, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 26/2011, al Consiglio Regionale per l'esame e l'approvazione definitiva avvenuta con DCR n. 16 del 15/02/2022;
- il Programma Regionale (PR) Veneto FESR 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8415 final del 16/11/2022 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1573 del 13/12/2022;
- con la legge regionale n. 45 del 06/09/1988, come modificata dalla legge regionale n. 14 del 04/07/2023, la Regione ha attribuito alla Società il compito di operare nel territorio regionale al fine



di promuovere, nei limiti degli articoli 117 e 118 della Costituzione e delle norme dello Statuto della Regione e della stessa legge regionale n. 45/1988, iniziative per l'innovazione, lo sviluppo, la competitività e la promozione del territorio e del sistema produttivo regionale, l'attrazione degli investimenti e la promozione di nuova imprenditorialità, la trasformazione digitale e la sostenibilità energetica ed ambientale, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto;

- con la citata legge regionale n. 14/2023, la Regione ha previsto l'affidamento alla Società delle funzioni di progettazione, realizzazione e gestione degli strumenti finanziari regionali, costituiti in qualsiasi forma tecnica, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, nonché dell'esercizio delle funzioni di Organismo Intermedio per la gestione degli strumenti finanziari, realizzati a valere su risorse dei fondi strutturali europei, previo specifico accordo con l'Autorità di Gestione del Programma, sotto la cui responsabilità la Società opera per l'esecuzione dei compiti da questa affidati;
- con DGR n. 1136 del 19/09/2023, la Giunta regionale ha approvato la proposta di accordo quadro che prevede l'uscita dei soci privati da Veneto Sviluppo S.p.A. attraverso un'operazione di riduzione del capitale sociale, mediante acquisto di azioni proprie e loro successivo annullamento;
- con DGR n. 1141 del 19/09/2023 la Giunta regionale ha approvato la metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 in regime di "in house providing";
- con DGR n. 1289 del 30/10/2023, la Giunta regionale ha approvato l'adeguamento dello statuto di Veneto Innovazione S.p.A. e, successivamente, l'assemblea ne ha deliberato l'adozione in data 30/11/2023;
- con Atto del Notaio Paolo Talice del 30/11/2023 Veneto Sviluppo S.p.A. ha trasferito a Veneto Innovazione S.p.A. il ramo d'azienda inerente alla gestione degli strumenti di finanza agevolata regionali;
- con nota del 30/11/2023, prot. n. 0588940 la Direzione Industria Artigianato Commercio e Internazionalizzazione delle imprese ha richiesto a Veneto Innovazione S.p.A. di presentare un'offerta economica per la gestione, del Fondo di Partecipazione denominato "Fondo di Partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027" (di seguito anche "Fondo di Partecipazione");
- con nota registrata al prot. regionale n. 609753 del 13/11/2023 Veneto Innovazione S.p.A. ha trasmesso la propria offerta economica relativa al servizio di gestione dei "Fondi Specifici" (Fondo Veneto Competitività; Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione; fondo Veneto Energia) afferenti al Fondo di Partecipazione, la cui dotazione finanziaria iniziale complessiva ammonta a euro 240.750.000,00;
- con DGR n. 1536 del 12/12/2023, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A.; tale Convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 13/12/2023;



- con DGR n. 1567 del 12/12/2023, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di finanziamento tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per l'attuazione del Fondo di Partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027 e delle Disposizioni Operative afferenti alla Sezione Transizione del "Fondo Veneto Competitività"; tale Accordo è stato sottoscritto tra le parti in data 13/12/2023;
- con DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e la Società per l'esercizio delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione degli strumenti finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027 della Regione del Veneto.

Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue.

### **Articolo 1 – Condizioni generali**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Articolo 2 – Oggetto dell'accordo e funzioni e attività in capo a Veneto Innovazione S.p.A.**

Il presente accordo regola il rapporto tra l'Autorità di Gestione del PR Veneto FESR 2021-2027 e Veneto Innovazione S.p.A. nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di OI da parte di quest'ultima ai sensi del par. 3 dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e della L.R. n. 45 del 06/09/1998 (così come modificata dalla L.R. n. 14 del 04/07/2023).

La Società svolge le attività attinenti la gestione degli strumenti finanziari realizzati a valere su risorse del PR Veneto FESR 2021-2027 con il fine di supportare la Regione nel raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nella realizzazione del Programma medesimo.

Le attività svolte devono essere conformi a quanto stabilito dall'Accordo di finanziamento, approvato con DGR n. 1567 del 12/12/2023.

Con riferimento alle Azioni del PR Veneto FESR 2021-2027, come dettagliatamente rappresentato nell'Allegato A al presente accordo, rientrano nel perimetro del presente accordo, quali attività che devono essere svolte da Veneto Innovazione S.p.A.:

- la redazione della relazione semestrale sull'attività svolta e su quella in corso di attuazione, riferita alla gestione degli strumenti finanziari, di cui all'art. 21 della Convenzione Quadro approvata con DGR n. 1536 del 12 dicembre 2023;
- l'implementazione delle procedure per il Risk Assessment a supporto dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 74 par. 2 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 per le misure di competenza;



- la ricezione delle domande di sostegno del beneficiario e delle domande di pagamento tramite il software gestionale previsto per la programmazione unitaria;
- le verifiche di gestione (controlli di I livello) di cui all'art. 74, par. 1, lett. a) e all'art. 81 par. 1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, le quali, ai sensi dell'art. 74 par. 2 del citato Regolamento (UE) n. 1060/2021, sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto; tali verifiche comprendono:
  - le verifiche amministrative (documentali e contabili) sulle domande di pagamento presentate dal beneficiario;
  - le verifiche in loco delle operazioni;
- attestazione all'AdG delle spese sostenute e delle spese impegnate in favore dei destinatari finali e rendicontate dal Beneficiario;
- la verifica sulla stabilità delle operazioni, laddove il relativo obbligo sia previsto dalle disposizioni operative;
- la decadenza dal beneficio, l'accertamento del debito, la gestione delle irregolarità, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 5/2000 e ss.mm.ii., il recupero delle somme indebitamente percepite e la compilazione delle comunicazioni delle irregolarità/frodi nel sistema IMS (Irregularities Management System) laddove prevista;
- la gestione del contenzioso per le attività di competenza dell'OI;
- l'alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- l'espletamento delle ulteriori funzioni e/o la verifica delle attività coerenti con la "mission" istituzionale di Veneto Innovazione S.p.A., con le disposizioni del presente atto e con gli obiettivi della programmazione regionale, tenuto conto dei contenuti delineati dalle DGR n. 1536 e n. 1567 del 12 dicembre 2023 e dal relativo Accordo di finanziamento.

### **Art. 3 – Funzioni e attività in capo all'Autorità di Gestione**

Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, l'Autorità di Gestione è la titolare dell'attività di coordinamento e la responsabile dell'attuazione, efficacia ed efficienza del PR Veneto FESR 2021-2027.

Sono di competenza dell'Autorità di Gestione le attività di monitoraggio, sorveglianza, comunicazione, valutazione e la trasmissione delle comunicazioni in materia di irregolarità/frodi agli organi nazionali e comunitari.

Inoltre, l'Autorità di Gestione del PR Veneto FESR 2021-2027 svolge le seguenti funzioni e attività previste dai Regolamenti Comunitari:



- a) nella selezione delle operazioni, in conformità all'art. 73 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, stabilisce e applica, in collaborazione con le Strutture Responsabili di Attuazione (SRA), criteri e procedure di selezione trasparenti, non discriminatori, che garantiscano la parità di genere, lo sviluppo sostenibile, i principi della politica UE in materia ambientale e che tengano conto altresì della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e l'accessibilità alle persone con disabilità;
- b) svolge i compiti di gestione del programma in conformità all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e tra questi redige la dichiarazione di gestione;
- c) sostiene il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità all'art. 75 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- d) supervisiona gli organismi intermedi;
- e) attraverso il software gestionale previsto per la programmazione unitaria, garantisce, mediante la Direzione ICT e Agenda digitale e in collaborazione con Veneto Innovazione S.p.A., la registrazione e la conservazione elettronica dei dati relativi a ciascuna operazione necessari ai fini della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e assicura la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

L'Autorità di Gestione e le SRA, nell'ambito delle rispettive funzioni, sono competenti per le fasi e le funzioni/attività di programmazione relative alla redazione e revisione del Programma Regionale, alla pianificazione finanziaria, alla predisposizione e approvazione dei bandi a valere sulle singole Azioni del PR Veneto FESR 2021-2027 e all'indirizzo e supervisione delle funzioni svolte da Veneto Innovazione S.p.A..

Per quanto non espressamente normato dal presente articolo, si rinvia al SI.GE.CO. del PR Veneto FESR 2021-2027.

#### **Art. 4 – Modalità di esecuzione delle attività oggetto di accordo e impegni reciproci**

La Società si impegna a svolgere le attività comprese nel perimetro delineato all'art. 2 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché di quanto previsto dal SI.GE.CO. del PR Veneto FESR 2021-2027.

Le attività sono svolte con la massima diligenza, in modo imparziale, leale secondo la migliore etica professionale e, per l'esecuzione delle stesse, Veneto Innovazione S.p.A. si avvarrà dei propri incaricati e si impegna, altresì, a:

- trasmettere all'AdG le rendicontazioni intermedie e finali e la relativa dichiarazione delle spese sostenute e delle spese impegnate in favore dei destinatari finali elaborate dal Soggetto gestore in relazione all'intervento di competenza;
- attestare che la dichiarazione delle spese è corretta, che le spese sostenute e le spese impegnate in favore dei destinatari finali in relazione all'intervento delegato sono basate su documenti giustificativi



verificabili, che sono conformi alla normativa applicabile e che le stesse spese sono sostenute in rapporto ad operazioni conformi ai criteri stabiliti nel PR FESR della Regione del Veneto 2021-2027, e alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

- gestire gli Strumenti Finanziari secondo i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, sussidiarietà, pari opportunità, sostenibilità ambientale, “DNSH” di cui al Regolamento (UE) n. 852/2020, nonché applicando la legislazione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale, adottando a tal fine la dovuta diligenza e le norme professionali pertinenti e ogni opportuno accorgimento prudenziale nonché tutti gli strumenti di legge e contrattuali appropriati;
- agire nell’interesse della Regione e dell’Unione Europea e a vantaggio esclusivo dei destinatari finali e a garantire che la gestione rispetti il principio di indipendenza prevenendo qualsiasi conflitto di interesse, anche da parte dei propri incaricati per lo svolgimento delle attività assegnate, secondo le migliori prassi disponibili e applicando le stesse con il massimo rigore;
- garantire il mantenimento, per tutta la durata del presente Accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative per l’esecuzione della prestazione. Si impegna, altresì, ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive impartite, nonché nel pieno rispetto delle tempistiche, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Accordo, nelle Disposizioni operative e nei Bandi, nella normativa di riferimento e nelle migliori prassi commerciali;
- partecipare ai momenti di coordinamento e di verifica;
- collaborare nella redazione delle analisi funzionali e nell’esecuzione dei test per l’adeguamento dei sistemi informatici finalizzate alla gestione delle domande di sostegno e di pagamento, nonché nella configurazione dei relativi moduli informatici;
- fornire, su richiesta dell’Autorità di Gestione, le eventuali informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di gestione;
- assolvere all’obbligo di pubblicazione dei benefici concessi ed erogati;
- costituire e gestire le Commissioni Tecniche di Valutazione dei progetti costituite per la selezione delle operazioni, laddove previste;
- fornire i dati necessari all’Autorità di Gestione per il monitoraggio dell’avanzamento finanziario alimentando il software gestionale previsto per la programmazione unitaria;
- fornire all’Autorità di Gestione i dati necessari al monitoraggio della Strategia di Specializzazione Intelligente regionale secondo le specifiche tecniche fornite dagli uffici regionali;
- fornire informazioni all’Autorità di Gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate al fine della presentazione delle domande di pagamento e dei conti di cui agli artt. 91 e 98 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- rendere disponibili ai destinatari finali tutte le informazioni utili all’attuazione delle operazioni;



- informare tempestivamente l’Autorità di Gestione in merito a modifiche degli assetti organizzativi che possano avere un impatto sul sistema di gestione e controllo del PR Veneto FESR 2021-2027;
- assicurare un’adeguata separazione delle funzioni di gestione da quelle di controllo in relazione alle verifiche di cui all’art. 74, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- adottare un sistema informatico di supporto per la gestione delle funzioni ed attività affidate che, nel rispetto delle normative in materia di gestione dei fondi pubblici e, in particolare, delle norme europee, garantisca:
  - 1) un sistema di contabilità separata in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
  - 2) la fruibilità e l’interoperabilità, ove possibile, con dati, funzionalità e strutture informatiche e telematiche presenti nel sistema informativo della Regione, garantendo il rispetto e la conformità con la normativa e le linee guida nazionali ed europee;
- trasmettere all’Autorità di Gestione la relazione semestrale sull’attività svolta e su quella in corso di attuazione, riferita alla gestione degli Strumenti Finanziari, di cui all’art. 21 della Convenzione Quadro approvata con DGR n. 1536 del 12 dicembre 2023;
- collaborare con l’Autorità di Gestione nella definizione degli strumenti di attuazione del Programma Regionale;
- osservare le norme regolamentari relative alla disponibilità dei documenti come previsto dall’art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- fornire la necessaria collaborazione all’Autorità di Gestione e, in collaborazione con quest’ultima, a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti (UE) per il periodo 2021-2027, tra cui l’Autorità di Audit, l’Autorità Contabile (AC) e i funzionari della Commissione europea e della Corte dei Conti europea;
- garantire la creazione e l’aggiornamento di un’area informativa, riservata al PR Veneto FESR 2021-2027, sul sito istituzionale;
- partecipare all’attuazione della strategia antifrode prevista dall’Autorità di Gestione;
- svolgere le attività affidate in conformità alle disposizioni previste nella Convenzione Quadro e nell’Accordo di Finanziamento approvati con DGR n. 1536 e n. 1567 del 12 dicembre 2023.

L’Autorità di Gestione si impegna a:

- rendere disponibili le risorse finanziarie, per il tramite delle Direzioni che ricoprono il ruolo di SRA, secondo le modalità indicate al successivo art. 7;
- fornire la documentazione e le informazioni pertinenti all’esecuzione dell’accordo;
- mettere a disposizione, per il tramite della Direzione ICT e Agenda digitale, il software gestionale, garantendone, altresì, la necessaria manutenzione evolutiva e correttiva, per lo svolgimento delle funzioni di OI da parte della Società e di cui al presente accordo permettendone l’accesso e l’utilizzo



gratuito per la programmazione unitaria e la conseguente integrazione con i gestionali di Veneto Innovazione S.p.A. funzionali all'attuazione del Programma;

- informare la Società in merito alle criticità riscontrate nel corso dell'attuazione del PR Veneto FESR 2021-2027 che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dalla stessa.

#### **Art. 5 – Attività di vigilanza e di indirizzo**

L'Autorità di Gestione assume il ruolo di vigilanza sulla Società, come previsto dall'art. 72 par. 1 lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, allo scopo di monitorare la corretta attuazione del sistema di gestione e controllo e delle procedure adottate dalla stessa nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente accordo. La definizione delle procedure per la supervisione dell'attuazione e della realizzazione delle attività di competenza dell'OI e dei sistemi di reporting e di sorveglianza sono definite nel SI.GE.CO. del PR Veneto FESR 2021-2027.

Nello svolgimento delle attività di vigilanza, l'Autorità di Gestione potrà avvalersi del supporto delle SRA competenti.

#### **Art. 6 – Durata**

Il presente accordo produrrà effetti per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del medesimo e fino al 31/12/2037.

Oltre tale termine di durata dell'accordo è previsto:

- la conservazione presso la Società, secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria, di tutta la documentazione amministrativa riferita alle domande gestite nell'ambito del PR Veneto FESR 2021-2027;
- il prosieguo da parte della Società dell'attività di accertamento ed il recupero degli importi indebitamente corrisposti attinenti al PR Veneto FESR 2021-2027 per le azioni di competenza;
- la garanzia da parte della Regione delle risorse necessarie all'espletamento delle predette attività.

#### **Art. 7 – Trasferimento delle risorse finanziarie del PR Veneto FESR 2021-2027**

L'importo complessivo del contributo del PR Veneto FESR 2021-2027 al Fondo di Partecipazione ammonta a € 240.750.000,00, finanziato con i fondi previsti nell'ambito degli Obiettivi Specifici RSO1.1, RSO1.3, RSO2.1 e RSO2.2 del PR Veneto FESR 2021-2027.

Al fine di garantire le performance attuative di ciascun Fondo specifico e contribuire alla certificazione delle





spese alla Commissione europea nel rispetto dell'art. 92 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, la dotazione finanziaria relativa a ciascun Fondo/Sezione sarà versata a Veneto Innovazione S.p.A. per tranche, in ragione dei risultati e dell'effettiva operatività degli Strumenti Finanziari attivati, secondo lo schema di cui all'art. 13 dell'Accordo di finanziamento, in Allegato A alla DGR n. 1567 del 12/12/2023.

All'assunzione dei relativi impegni di spesa provvederanno con propri atti il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese e il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività energetica, ciascuno con riferimento alle Azioni in relazione alle quali le rispettive Direzioni ricoprono la funzione di SRA.

Il pagamento delle commissioni di gestione è assicurato dalla dotazione di ciascun Fondo specifico/Sezione, nonché dagli eventuali interessi e plusvalenze generate dal sostegno del PR Veneto FESR 2021-2027 agli Strumenti Finanziari, in conformità a quanto disposto dall'art. 60, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

#### **Art. 8 – Riservatezza**

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

A tal fine, la Società si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti ogni cautela necessaria e utile a tutelare la riservatezza di tali informazioni, documenti e atti amministrativi.

#### **Art. 9 – Responsabilità e obblighi**

Veneto Innovazione S.p.A., nello svolgimento delle funzioni che le vengono affidate:

- garantisce il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali;
- è tenuta alla comunicazione immediata alle autorità competenti dei casi in cui abbia notizia di fattispecie causative di danno erariale ai sensi dell'art. 52 del Codice di Giustizia contabile (D.Lgs. n. 174 del 26/08/2016 e ss.mm.ii.);
- garantisce l'esecuzione delle funzioni a essa affidate tenendo conto dei vincoli temporali secondo le disposizioni vigenti in materia di procedimenti amministrativi;
- garantisce che sia sempre assicurata l'insussistenza di conflitti d'interesse tra i potenziali destinatari finali e il personale che opera nelle proprie strutture incaricate dello svolgimento delle attività affidate;
- garantisce il rispetto di tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. nonché degli obblighi in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.



**Art. 10 – Inadempimento e risoluzione**

In caso di gravi inadempienze della Società o per sopravvenute, gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, la Regione si riserva la facoltà di revocare tutte le funzioni mediante risoluzione immediata del rapporto come previsto dall'art. 1456 c.c. senza che la Società nulla possa vantare.

È compito della Regione definire, con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (destinatari finali) il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

Le cause di forza maggiore sollevaranno Veneto Innovazione S.p.A. da qualsiasi responsabilità, purché la Società ne dia tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata.

Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di Veneto Innovazione S.p.A. nel caso di ritardi dovuti alla Regione o inadempimenti derivanti da mancati trasferimenti finanziari da parte della stessa che incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione del presente accordo, ovvero ne impediscano la conclusione.

**Art. 11 – Nomina a Responsabile del trattamento di Veneto Innovazione S.p.A. e Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/676/UE da parte della Regione del Veneto - Direzione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del PR Veneto FESR 2021-2027**

Il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del PR Veneto FESR 2021-2027, delegato giusta DGR n. 596 del 08/05/2018 dal Titolare del trattamento Regione Veneto/Giunta Regionale (con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901) per i dati relativi alle attività istituzionali di competenza, preso atto che l'attività oggetto di affidamento con il presente accordo comporta, per la finalità perseguite, anche il trattamento di dati personali ed è quindi soggetta alla normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/676/UE (GDPR), nomina Veneto Innovazione S.p.A., nella persona del proprio Amministratore Unico, quale Responsabile del trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni affidate dal presente accordo, tenuto conto dei compiti e responsabilità specifici spettanti al suddetto Responsabile nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà degli interessati (coloro ai quali i dati personali si riferiscono).

Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Ai sensi dell'articolo 28 del predetto GDPR, il Responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati personali per conto del Titolare del trattamento, operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

La nomina riguarda il trattamento di dati effettuato sia su supporto cartaceo sia con strumenti elettronici.



I dati dovranno essere trattati per dare esecuzione al presente accordo e per adempiere agli obblighi derivanti dallo stesso e non potranno essere trattati per finalità diverse o ulteriori.

In nessun caso il Responsabile del trattamento acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento dell'accordo.

I tipi di dati che il Responsabile del trattamento può trattare per conto della Regione del Veneto, nell'ambito del presente accordo sono: dati personali e dati relativi a condanne penali/reati.

Le categorie di interessati a cui i dati potrebbero riferirsi sono: cittadini e imputati/indagati/condannati.

Il Responsabile del trattamento dovrà in particolare:

- a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli interessati;
- b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento delle funzioni affidate;
- c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per le funzioni affidate, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
- d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
- e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dall'accordo e/o necessari per l'adempimento dello stesso;
- f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
- g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dall'accordo e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
- h) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'affidamento conferito dalla Regione del Veneto, secondo quanto prescritto dall'art. 30 del GDPR;
- i) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte della Regione del Veneto, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
- j) informare la Regione del Veneto, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "data breach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;



- k) assistere la Regione del Veneto nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
- l) informare la Regione del Veneto di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli interessati;
- m) coadiuvare la Regione del Veneto nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo) dinanzi all'Autorità di Controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
- n) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'affidamento è stato portato a termine e/o revocato.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 6 del presente accordo in tema di conservazione della documentazione amministrativa in relazione alle domande gestite nell'ambito del PR Veneto FESR 2021-2027, il trattamento avrà durata pari alla durata dell'accordo tra le parti. All'esaurirsi degli effetti dello stesso, il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento delle attività oggetto di affidamento.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione della Regione del Veneto tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni impartite dalla stessa Regione con la presente nomina e consente alla Regione l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit).

Le attività di audit della Regione saranno effettuate dal soggetto delegato e/o autorizzato dall'Amministrazione regionale medesima, con lo scopo di controllare l'adempimento - da parte del Responsabile del trattamento - degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente articolo. Resta inteso che qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile si impegna a mantenere indenne la Regione del Veneto da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere integrate da successive disposizioni normative intervenute o da disposizioni ulteriori della Regione.

La nomina di cui al presente articolo non comporta alcun diritto per Veneto Innovazione S.p.A., Responsabile del trattamento, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Regione del Veneto - Direzione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del PR Veneto FESR 2021-2027 in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.



Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato nel tempo stabilito dalle regole interne proprie alla Regione del Veneto e da leggi e regolamenti in materia.

Le basi giuridiche del trattamento sono il Regolamento (UE) n. 1058/2021 e il Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Direttore regionale Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018, è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (quale Autorità di Gestione del Programma FESR 2021-2027), email: Programmazione-Unitaria@regione.veneto.it; PEC: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella email è: dpo@regione.veneto.it; PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

#### **Art. 12 – Spese di bollo e registrazione**

Eventuali spese di copia, bollo e le altre inerenti la stipulazione del presente accordo sono a carico di Veneto Innovazione S.p.A..

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986. Le spese di registrazione in caso d'uso sono a carico della parte richiedente.

#### **Art. 13 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Il presente accordo, composto da n. 14 articoli, è dattiloscritto in n. ... pagine.

Il presente accordo, pena nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/03/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, confermato e sottoscritto a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Regione del Veneto

Veneto Innovazione S.p.A.



**Art. 14 - Approvazione specifica**

Si approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui al precedente art. 10.

Regione del Veneto

Veneto Innovazione S.p.A.

